



# **Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 27 settembre 2018**

---

*L'Ufficio federale dell'ambiente,*

visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.10 numero 2.2 capoverso 6, 2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, *ordina:*

I

Gli allegati 1.17, 2.10, 2.16 e 2.18 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

27 settembre 2018

Ufficio federale dell'ambiente:  
Marc Chardonens

<sup>1</sup> RS 814.81

*Allegato 1.17*  
(art. 3)

*Titolo, nota a piè di pagina*

## **Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>2</sup>**

*N. 5 cpv. 1, N. di registrazione 23–31 e 1<sup>bis</sup>*

### **5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N. di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi o categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
23.	Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) n. CE: 500-036-1 n. CAS: 25214-70-4	Cancerogeno (categoria 1B)	1° novembre 2021	–	–
24.	Acido arsenico n. CE 231-901-9 n. CAS 7778-39-4	Cancerogeno (categoria 1A)	1° novembre 2021	–	–
25.	Bis(2-metossietil) etere (diglime) n. CE 203-924-4 n. CAS 111-96-6	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	1° novembre 2021	–	–
26.	1,2-dicloroetano (EDC) n. CE 203-458-1 n. CAS 107-06-2	Cancerogeno (categoria 1B)	1° febbraio 2021	–	–
27.	2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA) n. CE 202 918-9 n. CAS 101-14-4	Cancerogeno (categoria 1B)	1° febbraio 2021	–	–

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/999, GU L 150 del 14.6.2017, pag. 7.

N. di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi o categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
28.	Tris(cromato) di dicromo n. CE 246-356-2 n. CAS 24613-89-6	Cancerogeno (categoria 1B)	1° aprile 2023	–	–
29.	Cromato di stronzio n. CE 232-142-6 n. CAS 7789-06-2	Cancerogeno (categoria 1B)	1° aprile 2023	–	–
30.	Idrossiottaosso-dizincatodicromato di potassio n. CE 234-329-8 n. CAS 11103-86-9	Cancerogeno (categoria 1A)	1° aprile 2023	–	–
31.	Ottaidrossocromato di pentazinc n. CE 256-418-0 n. CAS 49663-84-5	Cancerogeno (categoria 1A)	1° aprile 2023	–	–

<sup>1bis</sup> Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7, 10–12, nonché 14 e 15 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° maggio 2021 per gli impieghi seguenti:

- a. produzione di un pezzo di ricambio destinato alla riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell'oggetto, il cui funzionamento non è possibile senza l'impiego di questo pezzo di ricambio;
- b. riparazione di un oggetto quando la sostanza interessata è o è stata impiegata nella produzione dell'oggetto, la cui riparazione è possibile soltanto con l'impiego di questa sostanza;

*Allegato 2.10*  
(art. 3)

## **Prodotti refrigeranti**

*N. 2.2 cpv. 5 lett. a*

### **2.2 Deroghe**

<sup>5</sup> Su domanda motivata, l'UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga al divieto di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 e SN EN 378-3:2017<sup>3</sup> senza impiegare un prodotto refrigerante stabile nell'aria;

<sup>3</sup> Le norme sono disponibili presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)). Possono essere consultate presso l'UFAM, Worblenthalstr. 68, 3063 Ittigen.

*Allegato 2.16*  
(art. 3)

## **Disposizioni particolari concernenti i metalli**

*N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina*

### **5.3 Deroghe**

<sup>1</sup> Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

- a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE<sup>4</sup>, alle condizioni ivi specificate;

<sup>4</sup> Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2096, GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24.

*Allegato 2.18*  
(art. 3)

## **Apparecchiature elettriche ed elettroniche**

*N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina*

### **3 Deroghe**

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

- c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE<sup>5</sup> per le applicazioni ivi riportate.

<sup>5</sup> Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2018/742, GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.